

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO



Verbale di Assemblea Straordinaria del 9/01/2024

L'anno 2024, il giorno 9, del mese di gennaio, alle ore 19:00, presso la via Fratelli Rosselli n° 3 a Sassari (SS), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Rumundu.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Stefano Cucca, verbalizza la Sig. Rita Idili.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n. 7 (3/4 dei soci iscritti) su n.9 iscritti, nelle persone di:

1. Stefano Cucca
2. Rita Idili
3. Rita Tidda
4. Francesca Cucca
5. Tomaso Cucca
6. Roberto Sanna
7. Alice Secchi

dichiara

che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento Statuto sociale secondo il d.lgs 117/2017.
2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, in riferimento al punto 1, il Presidente comunica che l'Organo di Amministrazione ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale nel rispetto delle previsioni del D.lgs n°117/2017.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.82 della d.lgs 117/17.

In riferimento al punto 2, null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:40 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Rita Idili

Il Presidente

Stefano Cucca

I soci

Francesca Cucca

Tomaso Cucca

Alice Secchi

Roberto Sanna

Giuseppe Sanna

REGISTRATO A SASSARI
Il 27-02-2024 al n. 255
firma su delega del Direttore Provinciale
Esente Euro ESENTE
Giuseppe Luchino Soto



[The body of the document contains a large, faint, diagonal line, likely a watermark or a scanning artifact.]



STATUTO

Art. 1 Costituzione, Denominazione, durata e Sede

E' adeguato, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, lo statuto dell'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Rumundu", d'ora in poi denominato "associazione".

L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale ed ha sede legale in Via Fratelli Rosselli n°3 a Sassari (SS).

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Rumundu Associazione di Promozione Sociale", con acronimo "Rumundu APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

È data facoltà all'Organo di Amministrazione di proporre all'Assemblea il cambiamento della sede legale. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta la necessità di una modifica statutaria, ma esclusivamente l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. L'Organo di Amministrazione potrà altresì istituire, ed eventualmente eliminare, sedi secondarie, unità locali, agenzie e rappresentanze tanto sul territorio nazionale che all'estero. In tali casi è necessaria una previa deliberazione da parte dell'Assemblea.

Art. 2 Finalità e attività dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione eserciterà in via principale, ancorché non esclusiva, le seguenti attività ex art. 5, co.1, D.Lgs. 117/2017:

- Educazione/Formazione - Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, (lettera d).
- Promozione della cultura della legalità, pace, non violenza, (lettera v).
- Ambiente - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, (lettera f).
- Sport - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (lettera t).



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

L'organo deputato alla individuazione delle suddette attività è l'Organo di Amministrazione, che dovrà giustificare la sussidiarietà o strumentalità delle attività eventualmente esercitate.

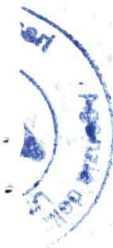
L'associazione è apartitica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione si propone di promuovere l'innovazione sociale, la sostenibilità e la socializzazione, con progetti di inclusione attiva e di integrazione, attraverso lo svolgimento di attività sociali, educative/formative, culturali e sportive.

L'associazione svolge attività volte alla tutela ambientale e del nostro pianeta in generale, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività ricreative e del tempo libero intese come efficaci strumenti d'elevazione culturale e sportiva della personalità umana.

In particolare i fini istituzionale sono:

- Lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione delle attività nell'ambito dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile al fine di aiutare le persone, il pianeta e le comunità anche attraverso il raggiungimento dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, nel territorio dello Stato italiano ed a livello internazionale.
- Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle attività sopra indicate, nonché organizzare corsi di istruzione e di coordinamento delle attività istituzionali.

- 
- Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni con enti pubblici (Commissione Europea, Ministeri, regioni, scuole, fondazioni, enti locali, ecc.) e privati nonché associazioni e/o organizzazioni aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, formative, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
 - Gestire strutture e/o impianti propri o di terzi, campi o strutture legate comunque al fine associativo.
 - Organizzare corsi di avviamento e perfezionamento, eventi e manifestazioni alle pratiche sostenibili, tra cui anche corsi ed eventi sportivi.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni volontarie dei propri aderenti.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

ART.4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ed è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dall'Organo di Amministrazione, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



Entro il mese di dicembre, l'Organo di Amministrazione sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci sia persone fisiche che enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero di queste ultime, non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- soci ordinari, sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- soci onorari, sono coloro che vengono nominati tali per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Organo di Amministrazione; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

L'Organo di Amministrazione deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.



L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annua. Il mancato versamento della quota entro il 30 aprile di ogni anno comporta automaticamente la perdita dello stato di socio. Per essere riammessi è necessaria una delibera da parte dell'Organo di Amministrazione, previo pagamento della quota associativa.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

L'Organo di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Amministrazione e qualora eletto dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. La richiesta di accesso alla documentazione può essere indirizzata a qualsiasi Consigliere.



ART.8 QUALITA' DI VOLONTARIO

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) l'Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 4) Organo di revisione, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una (n.1) delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualevolta lo stesso Presidente o l'Organo di Amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e degli eventuali Organi di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera le eventuali quote associative;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- 7) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.



L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.11 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 5, incluso il Presidente, e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente i soci maggiorenni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere della carica dell'intero Organo di Amministrazione. Ove la maggior parte dei componenti di nomina assembleare venga meno e scenda al di sotto del minimo, quindi al di sotto di 5 membri, il Presidente o un Consigliere dovrà prontamente convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione dell'intero Organo di Amministrazione. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed un eventuale Tesoriere.

All' Organo di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci

Su proposta dei soci l'Organo di Amministrazione può eleggere un Presidente onorario dell'associazione, che conserva il titolo onorifico sine die ma non assume alcun incarico direttivo.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.



Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le riunioni dell' Organo di Amministrazione possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, l' Organo di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

Si occupa dell'organizzazione delle manifestazioni culturali in genere, nell'ambito delle linee preventivamente deliberate dall'Organo di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.13 IL SEGRETARIO

Affianca il Presidente nell'organizzazione culturale ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Redige il verbale delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, tiene aggiornata la lista dei soci, è custode di tutti i verbali dell'associazione e ne registra ogni atto.



ART.14 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (facoltativo)

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso all'Organo di Amministrazione e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.15 ORGANO DI CONTROLLO (facoltativo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 4. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.16 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI (facoltativo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile obbligatoriamente iscritto al relativo registro.



ART. 17 DIVIETO DI DISTRIBUIRE GLI UTILI E OBBLIGO UTILIZZO PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 19 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.20 SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.21 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



[Signature]

[Signature]
Francesco
[Signature]